

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO
Settore Studi e documentazione legislativi

Osservatorio Legislativo Interregionale

Roma, 1 - 2 dicembre 2005

Rassegna sulle sentenze della Corte Costituzionale d'interesse
regionale

Regioni a Statuto ordinario

A cura di: Antonella Boffano

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: 14 ottobre 2005 n. 388

Materia: Beni culturali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 9, art. 117, comma 2, lett. s) e l), art. 117 comma 3, art. 118 della Costituzione

Ricorrente/i: Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 2, commi 2 e 8; art. 3, commi 2 e 3; art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi).

Esito: infondatezza della questione di legittimità sollevata

Annotazioni: La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 8; 3, commi 2 e 3; 4, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettere *s*) e *l*), terzo comma, e 118 della Costituzione nonché agli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 (Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico) e art. 97 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352).

Il ricorrente, in particolare, premetteva che i tratturi sono beni di interesse archeologico ai sensi delle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (poi trasfusa nel dlgs. n. 490 del 1999), di natura demaniale e dunque inalienabili; concludeva affermando che la tutela dei beni culturali, tra cui rientrano i tratturi, è di competenza statale ex art. 117, c. 2, lett. *s*) Costituzione.

L'art. 2 della legge regionale Puglia n. 29 del 2003 al comma 1, non impugnato, stabilisce che «è fatto obbligo ai Comuni nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al d.m. 23 dicembre 1983, entro e non oltre il 31 dicembre 2006». Il comma 2, specificamente censurato dal ricorrente, determina il contenuto del piano nel modo seguente: «Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare: a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono alla stessa essere reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale [...]; b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo

a quella di strada ordinaria; c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni anche di natura edilizia».

Oggetto di censura è anche il comma 8, che statuisce: «Il parere definitivo della Soprintendenza archeologica è espresso anche ai fini dell'art. 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle fattispecie delle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo».

Il ricorrente denunciava il contrasto delle su indicate disposizioni con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si permette una utilizzazione delle aree tratturali in deroga al regime di tutela loro imposto ed una conseguente successiva alienazione o destinazione ad altri fini pubblici non precisati. Proseguiva osservando che «l'esercizio della tutela è prerogativa dello Stato e può essere oggetto di intesa e coordinamento con le regioni solo entro i limiti fissati dalla legge statale, che nel caso è stata violata con l'effetto che la disposizione risulta in contrasto anche con l'art. 118, terzo comma, Cost.».

Il ricorrente riteneva le disposizioni impugnate incostituzionali sia nel caso in cui rientrino nella materia di competenza esclusiva statale " tutela dei beni culturali" sia nel caso in cui rientrino nella competenza ripartita della valorizzazione di detti beni, stante il contrasto con il principio sancito dall'art. 97 del t.u. 490/1999 secondo il quale le norme sulla valorizzazione dei beni culturali devono essere in armonia con quelle relative alla loro tutela.

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate tutte le censure sollevate dallo Stato.

In primis, ha osservato come le censure relative agli articoli 9 e 118 Costituzione non si riferiscono tanto alla competenza regionale in materia quanto al modo in cui la regione intende tutelare tali beni culturali: le censure, così formulate, sono dunque prive di fondamento. La Corte, per quanto riguarda gli altri articoli impugnati, ha osservato che l'interpretazione sistematica e adeguatrice delle disposizioni della legge regionale esclude i denunciati contrasti con i parametri costituzionali.

Infatti, sia nella procedura di approvazione del piano dei tratturi, sia nella costruzione delle opere pubbliche o di interesse pubblico (per quanto riguarda i tronchi tratturali che per le loro caratteristiche rientrano fra i beni culturali oggetto di particolare tutela) è coinvolto un organo statale, la Soprintendenza, che esprime parere vincolante.

Anche per quanto riguarda la regolarizzazione delle opere già edificate il parere del suindicato organo statale deve ritenersi vincolante anche se la legge regionale parla di parere "favorevole". Infatti osserva la Corte: *"Sarebbe illogico ritenere che la Soprintendenza sia competente a giudicare se una nuova opera sia compatibile con la natura del bene da tutelare e non lo sia invece - dovendosi limitare in ipotesi a manifestare una mera opinione riguardo ad una costruzione già esistente - quando anche da questa possa derivare una compromissione della peculiare natura del bene. Si deve ribadire, con riguardo alla disposizione in esame, il principio secondo il quale, tra diverse, possibili interpretazioni è necessario scegliere quella che non dà luogo a contrasti con principi costituzionali."*

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: 21 ottobre 2005 n. 391

Materia: caccia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione

Ricorrente/i: Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).

Esito: illegittimità costituzionale dell'intera legge (art. unico)

Annotazioni: la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), ritenendo che la delimitazione temporale dell'attività venatoria risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui soddisfacimento è attribuito alla competenza esclusiva dello Stato.

Con il ricorso, promosso in riferimento all'art. 117, c. 2, lett. s), Cost., il governo ha contestato l'estensione della fascia oraria di esercizio dell'attività venatoria nel territorio regionale avente ad oggetto la selvaggina d'acqua fino ad un'ora dopo il tramonto del sole, per il contrasto di tale disposizione con l'art. 18, c. 7, della legge statale n. 157/1992, che delimita temporalmente il periodo in cui è autorizzata la caccia: "da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto", con la sola eccezione dell'abbattimento selettivo degli ungulati per massimo un'ora dopo il tramonto.

Ad avviso del ricorrente, procrastinando oltre il termine ultimo previsto dalla legge statale la chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo ai volatili che dipendono ecologicamente dalle zone umide, la legge regionale avrebbe dunque inciso sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica.

Per la difesa erariale, inoltre, il mancato rispetto degli standards di tutela uniforme dettati dalla citata disciplina nazionale si pone in contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost. che, per la fissazione di tali livelli di tutela, ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.

Ribadendo un orientamento già espresso in passato, la Corte ha giudicato la delimitazione temporale del prelievo venatorio nonché la previsione del termine giornaliero disposte dal menzionato art. 18 della legge n. 157/1992 volte "ad

assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna".

Attività venatoria, la delimitazione temporale e l'individuazione dei soggetti autorizzati all'esecuzione dei piani di abbattimento di fauna nociva è di competenza dello Stato. Tuttavia, il calendario venatorio regionale può prevedere una diversa data di inizio del periodo di caccia relativamente ad alcune specie solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal legislatore statale.(1)

La Consulta nel dichiarare fondata la questione ha fornito importanti chiarimenti. Infatti, secondo i giudici costituzionali, la legge regionale procrastinando fino ad un'ora dopo il tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica. Pertanto è incostituzionale.(2)

1 È quanto stabilito dalla Corte costituzionale rispettivamente con le sentenze 391, 392 e 393 del 2005.

2. La sentenza n. 393/2005 è oggetto di successiva analisi.

La sentenza n. 392/2005 riguarda il tema delle riserve di caccia che non possono essere inserite, con una legge regionale, tra i soggetti autorizzati all'esecuzione di piani. Così la Corte costituzionale con la sentenza 392/05 ha dichiarato illegittimo l'articolo 7.3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia. A sollevare la questione era stato il Tar Friuli Venezia Giulia nella parte in cui si occupava di definire le Riserve di caccia e di prevederne le funzioni. In particolare, nella parte in cui qualifica tali Riserve «quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi», facendole così rientrare tra i soggetti autorizzati all'esecuzioni di piani. La Consulta nel dichiarare fondata la questione ha ritenuto che l'ampliamento previsto dalla norma regionale risulta irragionevole. E pertanto esorbita dalle potestà integrativo-attuativa che l'articolo 6 n. 3 dello Statuto attribuisce al legislatore regionale in materia di tutela della fauna.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: 21 ottobre 2005 n. 393

Materia: caccia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s) della Costituzione

Ricorrente/i: Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 3 legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Esito: infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata

Annotazioni: la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 3 della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17 (Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lett. s), Cost., nella parte in cui dispone che il calendario venatorio può prevedere una diversa data di inizio per la caccia relativamente ad alcune specie solo «ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 157/92».

Il ricorrente sostiene che detta disposizione, modificando la precedente normativa regionale, amplia la possibilità di prelievo faunistico-venatorio, anticipando, per alcune specie, i termini per il prelievo faunistico venatorio al primo settembre di ciascun anno, derogando il disposto della legge statale n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che prevede all'art. 18 specifici archi temporali per la cacciabilità delle diverse specie.

Ad avviso del ricorrente, la novella abroga implicitamente il riferimento a tali archi temporali contenuto nella menzionata legge regionale n. 14/1994, senza rispettare le condizioni previste dall'art. 18, c. 2 della legge statale, il quale autorizza le Regioni ad apportare specifiche modifiche ai termini iniziale e finale, esclusivamente nell'osservanza di taluni limiti: a) presenza di una motivazione in relazione a specifiche situazioni e necessità locali; b) redazione di un piano faunistico adeguato, che deve accompagnare le eventuali deroghe conferendovi carattere di razionalità e pianificazione; c) rispetto in ogni caso degli archi temporali massimi, previsti dal c. 1 dell'art. 18 della legge nazionale. Per la difesa erariale, dunque, non sono identificabili ragioni peculiari che giustificano l'ampliamento del periodo venatorio né viene configurata la necessità di un'azione pianificata.

La normativa regionale, derogatoria di quella nazionale nel senso di una minor tutela della fauna, si porrebbe dunque in contrasto con la ripartizione delle

competenze costituzionalmente previste e, in particolare, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale affida la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potestà esclusiva dello Stato. Sul punto il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte relativa all'esistenza di un nucleo normativo minimo di tutela della fauna e dell'ambiente su base nazionale (sentenze n. 226 e n. 227 del 2003, n. 536 del 2002).

Di diverso avviso la Corte, per la quale la nuova formulazione dell'art. 32 della l.r. n. 14/1994 non esclude il rinvio alle condizioni e ai limiti previsti dalla legislazione statale, dal momento che essa dispone che il calendario venatorio può prevedere una diversa data di inizio per la cacciabilità di alcune specie unicamente «ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Per le suesposte ragioni, non considerando la normativa regionale derogatoria di quella nazionale nel senso di una minor tutela della fauna, la Corte ha giudicato infondata la questione di legittimità sottoposta al suo vaglio. La norma regionale non si pone, cioè, in contrasto con la norma statale (statuente uno standard minimo di tutela della fauna), perché l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria in periodi diversi da quelli previsti dall'articolo 18, c. 1, della l. n. 157/1992, deve comunque ritenersi subordinata, anche nella Regione Umbria, alla integrale applicazione della disciplina dettata dal legislatore nazionale quanto a procedure, condizioni e limiti.

Per il ricorrente, la normativa impugnata avrebbe violato anche l'art. 117, c. 1, Cost., che impone alle leggi sia statali sia regionali l'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario: più precisamente, la garanzia di uno standard minimo di tutela ai fini della sopravvivenza e della riproduzione delle specie (direttiva 79/409/CEE), stante l'impossibilità di fissare date precise per i calendari venatori a causa delle differenze geografiche e naturalistiche degli stati membri.

Per la Corte risulta altresì infondata la censura relativa al mancato rispetto degli obblighi comunitari, poiché essa mediante il richiamo espresso all'art. 18, c. 2, della l. n. 157/1992, si pone in conformità con la disciplina statale che della direttiva citata costituisce attuazione.

La Consulta nel dichiarare non fondata la questione ha chiarito che l'articolo 32 della legge regionale 14/1994 non esclude il rinvio alle procedure, alle condizioni e ai limiti previsti dal legislatore statale. Dunque, il calendario venatorio regionale può prevedere una diversa data di inizio per la caccia in relazione ad alcune specie a condizione, però, che ricorrano le condizioni previste dal legislatore statale nell'articolo 18.2 della legge 157/92.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: 25 ottobre 2005 n. 397

Materia: tributi locali - rifiuti solidi urbani

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, c. 2, lett. e), e art. 119 della Costituzione

Ricorrente/i: Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 6, c. 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (*Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*), come sostituito dall'art. 1 della l.r. Molise 31 agosto 2004, n. 18 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"*), nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Art. 6, c. 2, lett. a), numero 1) della legge della Regione Molise 13/01/2003 n. 1 nella parte in cui fissa l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Esito: illegittimità dell'art. 6, c. 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1. Inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimità costituzionale del novellato art. 6, c. 2, lett. a), n. 1, della citata legge n. 1/2003.

Annotazioni: la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, c. 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (*Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*), come sostituito dall'art. 1 della l.r. Molise 31 agosto 2004, n. 18 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"*), nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Ha dichiarato invece inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 6, c. 2, lett. a), n. 1, della citata legge n. 1/2003, nella parte in cui fissa l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, sollevata in riferimento agli artt. 117, c. 2, lett. e), e 119 Cost.

In materia di tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi la competenza è dello Stato. Così la Corte costituzionale con la sentenza 397/05 ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 della legge della Regione Molise 1/2003, come

sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18/2004. A sollevare la questione era stato il presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui prevedeva un aumento dell'imposta speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi a decorrere dal 1 gennaio 2005.

La Consulta nel dichiarare fondata la questione ha ricordato che l'articolo 3 della legge statale 549/95 ha istituito e disciplinato il tributo speciale, devolvendone il gettito alle Regioni ed alle Province. Ma non solo, ha anche stabilito che l'ammontare dell'imposta sia fissato, entro determinati limiti, mediante legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Con l'ulteriore precisazione che, in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle Regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.

Si tratta quindi, hanno aggiunto i giudici delle leggi, di un tributo che va considerato dello Stato e non della Regione, nel senso di cui al vigente articolo 119 della Costituzione, senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni ed alle Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla legislazione statale. *«Ne consegue - ha concluso la Corte - che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle Regioni di legiferare su tale imposta»*

Per il governo ricorrente, la disposizione censurata violava il disposto dell'art. 3, c. 29, della l. n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) a causa del mancato rispetto sia dei termini temporali stabiliti dalla disciplina nazionale ai fini della determinazione da parte della legislazione regionale della misura dell'imposta (il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, salvo proroga della misura vigente) sia dei valori massimi per l'individuazione degli incrementi dell'importo del tributo speciale con riguardo ai rifiuti elencati in apposito decreto ministeriale e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (€ 0,0103 fissato dal governo contro € 0,0106 stabilito dalla norma regionale).

Condividendo l'assunto del ricorrente, ad avviso del quale il tributo di cui trattasi, in quanto istituito da una legge statale, non costituisce un "tributo proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., la Corte ha giudicato fondata la prima questione, concernente il superamento del limite temporale fissato dalla citata legge statale. Ha inoltre dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la seconda questione, relativa al superamento del tetto massimo del tributo fissato dal menzionato art. 3, c. 29, con riguardo ai rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

Infatti, stante l'accoglimento della prima questione, l'impugnata disposizione regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006. Ma allora non sarà più vigente il contenuto della norma statale evocata nel ricorso come norma interposta, in quanto nelle more del giudizio di legittimità costituzionale l'originario enunciato dell'art. 3, c. 29, primo periodo, della legge statale n. 549/1995, è stato sostituito - con effetto dal 12 maggio 2005 - dall'art. 26 della l. n. 62/2005, che ha modificato i limiti quantitativi del tributo speciale

(riducendoli ad € 0,01 per chilogrammo di rifiuti ammissibili al conferimento in discarica) nonché le stesse categorie dei rifiuti di riferimento, sostituendole con la diversa categoria dei «rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003».

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: 3 novembre 2005 n. 406

Materia: zootecnia - sanità

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, comma 1 e comma 2, lettere *q)* e *s)* della Costituzione

Ricorrente/i: Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia)

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli impugnati

Annotazioni: la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia) per violazione del primo comma dell'articolo 117 Cost. (secondo il quale *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"*).

Secondo il Governo, la legge impugnata si porrebbe in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al contrasto con la direttiva n. 2000/75/CE del 20 novembre 2000 (Direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini), nonché dell'art. 117, secondo comma, lettere *q)* e *s)*, Cost. per contrasto con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "profilassi internazionale" e di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

Un breve cenno a quanto stabiliscono le norme impuginate.

- L'art. 1 della legge regionale dell'Abruzzo n. 14/2004 prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2004 della campagna di profilassi della *"blue tongue"* (febbre catarrale degli ovini).
- L'art. 2 della medesima legge consente per lo stesso periodo, *«in deroga ad ogni altra contraria disposizione»*, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione, nell'ambito del territorio regionale, dei capi animali non vaccinati.

Queste prescrizioni, secondo il ricorrente, si porrebbero in esplicito contrasto con la normativa comunitaria in materia e con i relativi atti attuativi e comunque sarebbero il frutto dell'esercizio da parte della Regione di poteri legislativi ricadenti in materie di esclusiva competenza del legislatore statale. La Corte ritiene fondata la questione relativa alla violazione del primo comma dell'art. 117 Cost., ritenendo assorbito ogni altro profilo di censura.

In materia di tutela dell'ambiente e profilassi internazionale, la competenza è dello Stato.

Così la Corte costituzionale con la sentenza 406/05 ha dichiarato illegittimi gli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 14/2004 («Disposizioni urgenti in materia di zootecnica»).

A sollevare la questione era stato il presidente del Consiglio nella parte in cui prevedevano la sospensione fino al 31 dicembre 2004 della campagna profilassi catarrale degli ovini la cosiddetta *blue tongue* e consentiva per lo stesso periodo la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione nell'ambito del territorio regionale dei capi animali non vaccinati.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto, secondo il remittente, con gli obblighi comunitari posti dalla direttiva 2000/75/Ce del 20 novembre 2000, «interrompendo e modificando le procedure stabilite per la profilassi della febbre catarrale degli ovini senza il consenso della Commissione europea». Violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale ed incidendo su aspetti concernenti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La Consulta nel dichiarare fondata la questione ha fornito importanti chiarimenti, così argomentando: *“ Non vi è alcun dubbio che la sospensione della campagna di profilassi obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, ai sensi dell'articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 14/2004, e la possibilità che nello stesso periodo i capi non vaccinati possano essere movimentati, commercializzati e macellati, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, si pongano in palese contrasto con alcune delle prescrizioni fondamentali della normativa europea di cui alla direttiva 2000/75/Ce del 20 novembre 2000, così ponendo anche a rischio la complessiva opera di profilassi a livello europeo. Infine, non si può neanche sostenere che la disapplicazione all'interno di un'area regionale della normativa sopranazionale non incida sulla sua complessiva efficacia, che evidentemente presuppone una uniformità di comportamenti per ridurre i rischi di contagio”*.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: 14 novembre 2005 n. 417

Materia: enti locali - bilanci

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 3, 100, 114, 117, commi 3 e 4; 118 e 119 della Costituzione. Principio di leale collaborazione

Ricorrente/i: regioni Campania, Toscana, Marche e Valle d'Aosta

Oggetto: art. 1 commi 9, 10 e 11 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui tali norme si riferiscono alle Regioni e agli enti locali.

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali;

- ⇒ inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, sollevate dalla Regione Campania e dalla Regione Marche, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118, 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;
- ⇒ inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli articoli 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), 3, primo comma, lettera *f*), e 48-*bis* dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4); all'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta);
- ⇒ non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione e agli articoli 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4 del 1948);
- ⇒ non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2004, sollevate dalla Regione Campania, in relazione agli articoli 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e al principio di leale collaborazione.

Annotazioni: accogliendo almeno in parte le questioni di legittimità sollevate da alcune regioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

- per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, più noto, forse, come decreto "taglia-spesa", - con cui il Governo, per "ottemperare a pressanti richieste di immediato e rapido riequilibrio dei conti pubblici della Repubblica Italiana avanzate dall'Unione Europea" (queste testualmente le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato), adotta misure preordinate al contenimento della spesa pubblica di Regioni ed enti locali.

Cosa prevedeva la norma sanzionata con l'illegittimità costituzionale?

Un primo gruppo di questioni riguarda l'articolo 1, comma 4 del provvedimento ed attiene alla ipotizzata esorbitanza del legislatore statale dalla propria sfera di competenza, nonché alla lesione dell'autonomia finanziaria dalla Costituzione riconosciuta agli enti territoriali. In particolare, è la Regione Valle d'Aosta a censurare tale precetto che, disciplinando le procedure di acquisto dei beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (imponendo una scelta obbligata tra le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, l. 488 del 1999 e l'assunzione di parametri determinati di prezzo-qualità in esse convenuti come limiti massimi per l'acquisto dei beni e servizi oggetto delle stesse), illegittimamente limita la potestà legislativa di una regione a statuto speciale.

Un secondo gruppo di questioni emerge dal ricorso proposto dalla Regione Campania e riguarda il comma 5 dello stesso articolo 1 del D.L. 168/2004.

La disciplina introdotta in materia di controllo degli atti della Regione e degli enti locali è, infatti, censurata in quanto lesiva dell'autonomia legislativa regionale e della sfera di autodeterminazione riservata in materia alla potestà regolamentare degli enti locali.

Un terzo gruppo di questioni è sollevato con i ricorsi delle Regioni Campania, Marche e Toscana, tutti volti a censurare i commi 9, 10 ed 11 del medesimo articolo perché contenenti statuizioni "troppo dettagliate": tali norme, infatti, lungi dal dettare, a fini di contenimento della spesa pubblica degli enti locali, criteri direttivi e limiti massimi, elencano le specifiche tipologie di spesa che gli enti territoriali devono contenere entro percentuali fissate.

Il quarto gruppo di questioni, riguarda, infine, l'articolo 3, comma 1 del D.L. 168 del 2004, ma presenta, per molti aspetti, profili analoghi alle censure proposte contro le statuizioni contenute nell'articolo 1. Anche della norma in discorso si lamenta la formulazione eccessivamente dettagliata e la violazione del principio di leale collaborazione.

Le innovazioni più significative della pronuncia attengono al terzo gruppo, ovvero alle norme che impongono vincoli in ordine a specifiche voci di spesa dei bilanci degli enti locali (spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché spese per acquisto di beni e servizi), restringendo la possibilità di ricorrervi ai casi previsti dalla legge o in occasione di eventi straordinari, e comunque dietro adeguata motivazione, prevedendo responsabilità erariale e disciplinare in caso di violazione di dette norme.

Una disciplina legislativa così puntuale appare, invero, non solo esorbitante dalla potestà di fissare (art. 117, comma 3 Cost.) i principi fondamentali in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici e del sistema tributario", ma anche, - in ragione della formulazione eccessivamente dettagliata e della possibilità di superare il limite prefissato solo per alcune, predeterminate voci di spesa anziché per altre, eventualmente più attinenti agli obiettivi dell'ente, - lesivo dell'autonomia amministrativa del medesimo, (lungo questo percorso argomentativo, pertanto, la Regione Toscana sostiene anche la violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione costituzionalizzato dall'articolo 97 Cost.).

Il ricorso proposto dalle regioni Campania, Marche, Toscana censura dunque le norme del decreto legge nella parte in cui pretende di individuare le voci di spesa che sono da ritenere incostituzionali per violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali nonché delle competenze legislative ed amministrative, anche in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.(3)

L'Avvocatura dello Stato ha replicato che la normativa impugnata rientra, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, nelle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, dei "rapporti dello Stato con l'Unione europea" e della "moneta [...] e mercati finanziari" (art. 117, secondo comma, lettere a ed e, Cost.); che le disposizioni di contenimento della spesa pubblica sono necessarie perché "ce lo chiede l'Europa"; inoltre, attesa l'impossibilità di tagliare le spese fisse (interessi, stipendi e canoni) non si può che intervenire che su dette categorie di spesa.

La Corte costituzionale, proseguendo nell'indirizzo giurisprudenziale consolidato, ha ribadito come il legislatore statale può fissare un "limite complessivo" alla spesa degli enti locali (sent. n. 36 del 2004), ma non spingersi fino alla concreta allocazione delle risorse disponibili tra le diverse voci di spesa: statuizioni di questo tipo comportano una lesione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa.

Nel caso di specie, i vincoli della legge 191/2004 *comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa*», quindi, ne deriva che le disposizioni censurate «non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, alle spese per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi.(4)

Incostituzionali dunque i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del provvedimento, in contrasto con gli articoli 117 e 119: «Va qui ribadito - si legge - *il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme*

3 La Regione Valle d'Aosta propone quali motivi di censura l'illegittimità dell'art. 1, c. 4 del dl 168 del 2004 per violazione dello statuto speciale e delle proprie norme in materia di ordinamento finanziario, in tema di procedure di acquisto di beni e servizi. La questione non è fondata per la Corte.

4. Si segnala il commento a firma di E. Rinaldi dal titolo "Illegittime le statuizioni del decreto taglia-spesa impositive di vincoli puntuali a specifiche voci di spesa dei bilanci di Regioni ed enti locali" sulla rivista telematica Associazioni italiana dei costituzionalisti.

che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost. e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'articolo 119, in altri termini, la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Sentenza: 25 novembre 2005 n. 424

Materia: professioni

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, comma 3 della Costituzione

Ricorrente/i: Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge Regione Piemonte 31 maggio 2004 n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali)

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli oggetto di censura; illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.

Annotazioni: Con sentenza 25 novembre 2005 n. 424 la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata sui limiti della potestà legislativa concorrente delle regioni in materia di disciplina delle professioni dichiarando l'illegittimità costituzionale di diverse norme della legge della regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 riguardante la regolamentazione delle discipline bio-naturali.

La pronuncia in rassegna ha ribadito che in materia di professioni, spetta ancora allo Stato (almeno fino a quando sarà in vigore la riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione) determinare i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. Se non sono stati formulati principi fondamentali nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore, come disciplinato dall'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131).

A sollevare la questione era stata la presidenza del Consiglio nella parte in cui il Piemonte ha provveduto a "sistemare" le discipline bio-naturali, definite come «le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona», mediante «l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano».

Come già indicato nella sentenza 355/2005, la Consulta afferma che la potestà legislativa delle regioni in materia di professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione che recano i singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (cfr. sentenza 319/2005).

Il giudice delle leggi ha quindi dichiarato illegittimi gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge regionale la quale istituisce " *il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino*" (articolo 1) e demanda alla Giunta regionale di

identificare " *le discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate*" (articolo 2, comma 3). Viene inoltre prevista l'istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali, determinandone la composizione (articolo 3) ed individuandone i compiti (articolo 4). L'art. 5 disciplina le procedure ed i requisiti per l'iscrizione registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali (articolo 5). L'articolo 6, comma 1 individua le sanzioni amministrative per coloro che esercitano l'attività di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale, ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale (articolo 6, comma 2). L'articolo 7, infine, regola in via transitoria l'iniziale gestione del registro regionale. La sentenza ha inoltre dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli articoli 8 e 9 che prevedono rispettivamente un monitoraggio finalizzato ad identificare i parametri a cui la Giunta regionale è tenuta ad attenersi nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato d'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria, per gli anni 2004-2006.

La Consulta nel dichiarare illegittime le suddette norme ha sottolineato che è evidente che l'impianto generale, lo scopo e il contenuto della legge 13/2004 va ricondotto alla materia delle professioni. Tali norme si pongono, però, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato, secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (successivamente confermato dall'art. 124, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42).